A cura della Redazione - Sabrina De Marianis
Venerdì 11 Ottobre 2019 13:14



Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi

Il decreto del Ministero dell'Interno del 4 giugno, interessa gli impianti di portata complessiva oltre i 35 kW, ossia le centrali termiche di condomini, ristoranti, edifici scolastici, laboratori artigiani, forni da pane, impianti di produzione del calore a servizio di attività di lavaggio biancheria e sterilizzazione, impianti di produzione del vapore, ecc.

La notifica alla Commissione europea è avvenuta lo scorso **4 giugno**, e se non ci saranno veti o eventuali osservazioni da parte degli Stati membri, il provvedimento rimarrà a Bruxelles fino al 5 settembre per ripartire poi alla volta della pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed entrare in vigore dopo 30 giorni da tale data.

Contrariamente alla precedente regola, nel campo di applicazione del decreto sono compresi

anche gli apparecchi di tipo A (senza canne fumarie o dispositivi per l'evacuazione verso l'esterno dei prodotti da combustione) realizzati con diffusori radianti ad incandescenza, per cui la possibilità di installazione in luoghi soggetti ad affollamento necessita di una valutazione del rischio.

Le nuove disposizioni presenti nel decreto valgono per la progettazione, realizzazione e esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi utilizzati per:

- climatizzazione di edifici e ambienti;
- produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
- cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
- lavaggio biancheria e sterilizzazione;
- cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie.

Le modifiche più rilevanti trattano di:

- definizioni: per **"disimpegno"** sono descritte le caratteristiche di resistenza al fuoco; per **"serranda tagliafuoco"**
è chiarito che il dispositivo di otturazione ad azionamento automatico deve essere comandato da un dispositivo termico tarato ad 80° C; perché un locale sulla copertura di un edificio si possa ritenere
"estern
o", necessita di un nuovo requisito ovvero la soletta di posa sulla copertura deve essere realizzata con materiali di classe 0 di reazione al fuoco o di classe minima A1 di reazione al fuoco europea;

- un nuovo principio generale per le serrande tagliafuoco: "qualora le condotte aerotermiche attraversino strutture che delimitano compartimenti antincendio e si effettui il ricircolo dell'aria, la serranda tagliafuoco dovrà essere azionata anche da impianto di rivelazione e allarme incendio, installato nell'ambiente servito. In ogni caso l'intervento della serranda tagliafuoco deve determinare automaticamente lo spegnimento del bruciatore e l'espulsione all'esterno dell'aria calda proveniente dall'apparecchio";

- pareti esterne e superfici di aerazione di centrali termiche: infatti sono previsti incentivi con l'installazione di impianti che rivelazione delle fughe di gas;

- estintori di classe F per cucine: viene previsto l'obbligo, per le cucine dei ristoranti, con potenzialità delle apparecchiature termiche alimentate a gas superiore a 35 kW, di installazione di estintori di classe F in numero variabile a seconda della superficie di cottura da proteggere.

Due sono i casi in cui **non sarà necessario adeguare** gli impianti esistenti alla nuova normativa:
– quando gli impianti esistenti sono di **portata termica superiore a 116 kW** e approvati o autorizzati dai competenti Comandi provinciali;
– quando sono **compresi tra 35 KW e fino a 116 kW**, e conformi all'attuale normativa (Dm 12 aprile 1996 modificato e integrato dal Dm 23 luglio 2001).